

# Rapporto

6894 R

data

Dipartimento

6894A R

15 febbraio 2016

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## della Commissione speciale scolastica

- sul messaggio 17 dicembre 2013 concernente la modifica parziale della Legge sull'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 per l'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale - Seconda parte
- sul messaggio aggiuntivo 8 ottobre 2014 concernente la modifica parziale della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995
- sull'iniziativa parlamentare 20 febbraio 2013 presentata nella forma generica da Attilio Bignasca e cofirmatari per il Gruppo LEGA (ripresa da Paolo Sanvido) "Per la creazione di una Commissione di controllo del mandato pubblico di USI e SUPSI"

## 1. PREMESSA

Come già evidenziato nel precedente Rapporto parziale della Commissione, sotto il cappello dell'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale, il Messaggio n. 6894 propone in realtà numerose e incisive modifiche della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca (LUSI/SUPSI/Ricerca), che vanno ben al di là di quanto richiesto dal diritto federale.

In sostanza, fra revisione di articoli esistenti e aggiunta di nuovi articoli, verrebbero modificati ben 17 articoli di una legge che attualmente ne conta 17, ciò che equivale praticamente a una revisione totale. Il Messaggio n. 6894 A ha completato questa revisione con una sola novità materiale che consente di abrogare un articolo e un capoverso, come pure altre norme transitorie nel frattempo superate.

Per di più l'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale comportava un adattamento di due soli articoli (art. 1 e art. 14), mentre tutto il resto riguarda i temi più disparati; si va da una diversa *governance* in merito al controllo annuale dell'utilizzo del contributo di gestione e degli obbiettivi dei contratti di prestazioni così come della politica universitaria, modificando le competenze di Gran Consiglio e Consiglio di Stato, per passare da modifiche terminologiche e redazionali sino a giungere addirittura all'evasione di un'iniziativa popolare e di un'iniziativa parlamentare.

Nel primo caso si tratta dell'iniziativa popolare presentata nella forma elaborata "Per un settore universitario ancorato al territorio", cui verrebbe dato parziale seguito mediante una soluzione di compromesso che prevederebbe in particolare un'estensione dei diritti di partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione delle due Scuole, l'introduzione del contratto collettivo di lavoro e del principio del concorso pubblico per le assunzioni.

La seconda iniziativa (in questo caso parlamentare) che viene evasa è quella presentata il 20 febbraio 2013 nella forma generica da Attilio Bignasca e cofirmatari (ripresa da Paolo Sanvido) "Per la creazione di una commissione del mandato pubblico dell'USI e della SUPSI".

Come scriveva il collega Luca Pagani nel precedente Rapporto parziale, "in Commissione scolastica le modifiche proposte, sia per la forma sia per i loro contenuti, hanno subito suscitato più di una perplessità, che né lo scarno Messaggio governativo né le audizioni effettuate hanno potuto fugare".

Per questi motivi, dopo una temporanea sospensione dei lavori per consentire una più approfondita discussione delle diverse tematiche nei gruppi, la Commissione è giunta alla conclusione di scorporare la parte riguardante l'adeguamento al diritto federale dalle restanti proposte di modifica, le quali necessitavano di ulteriori approfondimenti e riflessioni.

Nel frattempo il Rapporto parziale n. 6894 Rparz. concernente il solo adeguamento al diritto federale è già stato approvato dal Gran Consiglio, mentre in questo rapporto si evadono tutte le questioni rimaste in sospeso.

## **2. NEL MERITO**

Procedendo con ordine, le modifiche sostanziali riguardano complessivamente 8 articoli del Messaggio e 1 articolo del Messaggio aggiuntivo.

1. L'articolo 3 modifica le competenze del Gran Consiglio. Attualmente il legislativo approva la pianificazione della politica universitaria ogni quattro anni e la discute annualmente per l'anno accademico trascorso, sulla base di un messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la metà di settembre di ogni anno e in cui sono contenuti un rapporto di verifica del mandato di prestazione e un rapporto di USI e SUPSI comprensivo di conti e bilancio. Con questa proposta l'esame da annuale diventa biennale (inizio e metà legislatura) e verte, invece che su rapporti e conti, su un resoconto della politica universitaria. Vengono pure demandate altre questioni al Consiglio di Stato, il quale ora *verifica annualmente l'utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione quadriennale e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni.*

Sentito in audizione il parere del Consigliere di Stato Manuele Bertoli, il quale ha riconosciuto che la situazione potrebbe anche rimanere così com'è attualmente, e onde evitare una meno semplice discussione complessiva su due anni come pure un eccessivo allontanamento del Gran Consiglio dalla realtà universitaria, la Commissione propone di mantenere le attuali competenze non modificando l'art. 3 cpv. 1 lett. d, mentre è d'accordo che anche il Consiglio di Stato effettui le sue verifiche annualmente (art. 3 cpv. 2 lett. e).

## Disegno di Legge del Governo

**Competenze delle autorità cantonali**

**Art. 3** <sup>1</sup> Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- d) discute, a inizio e a metà legislatura, la corrispondenza dello sviluppo universitario con la politica universitaria cantonale quadriennale sulla base di un Messaggio di resoconto sui contratti di prestazioni.

## Proposta della Commissione speciale scolastica (versione attuale)

**Competenze delle autorità cantonali**

**Art. 3** <sup>1</sup> Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- d) discute annualmente la politica universitaria dell'anno accademico trascorso, sulla base di un Messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la metà di settembre di ogni anno, che comprende in particolare un rapporto di verifica del mandato di prestazione e un rapporto dell'USI, rispettivamente della SUPSI, sull'anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio.

2. Il nuovo articolo 4a è il primo dei sei punti inseriti a seguito del compromesso politico con i promotori dell'iniziativa e sancisce il principio dei diritti di partecipazione nella gestione dell'USI e della SUPSI del corpo accademico e intermedio (cpv. 1), e nelle strutture partecipative di rappresentanti degli studenti e del personale che non appartengono al corpo accademico (cpv. 2). I diritti partecipativi sono già una realtà all'interno dei due atenei, contemplata in statuti e regolamenti.
3. L'articolo 8 oltre a numerose modifiche formali, al cpv. 3 chiarisce le mansioni del Consiglio della SUPSI facendole corrispondere a quelle del Consiglio dell'USI (cpv. 1). Una delle modifiche più importanti di questo Messaggio e anch'essa derivante dal compromesso politico è rappresentata dall'apertura del Consiglio della SUPSI ai direttori dei dipartimenti e al direttore della SUPSI. Attualmente queste figure – nominate dal Consiglio stesso – non sono presenti. Non è invece previsto alcun cambiamento alla composizione del Consiglio dell'USI.
4. L'articolo 9, a seguito del compromesso politico, riprende la questione dei diritti di partecipazione nei Consigli di facoltà e di dipartimento garantendoli a livello di legge. La nuova norma assicura l'effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. Attualmente i membri del corpo accademico e intermedio vi partecipano già tutti di diritto, mentre per il personale restante e per gli studenti è necessaria una forma di rappresentanza.
5. L'articolo 10, frutto anche questo del compromesso politico, stabilisce il principio del contratto collettivo di lavoro per il personale di USI e SUPSI, ma per quanto riguarda docenti, dirigenti e membri del corpo intermedio è limitato ha un ruolo sussidiario. È infatti previsto unicamente qualora gli enti universitari non abbiano regolato le condizioni di lavoro per questi collaboratori in appositi regolamenti aziendali interni. Il contratto collettivo di lavoro verrebbe pertanto applicato al personale amministrativo e tecnico, circa 140 persone all'USI e circa 120/130 alla SUPSI.

Al capoverso 4 vengono inoltre poste le basi per la creazione di un'apposita Commissione paritetica di ricorso e di una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale.

6. Il nuovo articolo 10a, penultimo punto del compromesso politico, introduce il principio del concorso pubblico per tutte le assunzioni e stabilisce che i regolamenti degli istituti possono prevedere le eccezioni per giustificati motivi.
7. L'articolo 11 capoverso 2 si limita a prevedere la possibilità data agli istituti di prelevare tasse di frequenza o per l'uso delle infrastrutture. Semplifica quindi una norma attualmente poco chiara e che confonde tra l'altro concetti di fatturazione con concetti di contabilità analitica.
8. Il nuovo articolo 14a capoverso 5 costituisce l'ultima modifica significativa contenuta nel primo Messaggio e rappresenta pure l'ultimo punto del citato compromesso politico raggiunto con i promotori dell'iniziativa popolare. Questa norma, la quale prevede che il regolamento d'applicazione definisca i dettagli dopo aver sentito gli enti universitari e i rappresentanti degli inventori, garantisce una definizione dei diritti inerenti alla proprietà intellettuale che tenga conto degli interessi delle due parti.
9. L'unica novità materiale contenuta nel Messaggio aggiuntivo consiste nel riportare a 15 giorni il termine di ricorso (art. 18 cpv. 3), che la nuova Legge sulla procedura amministrativa ha portato a 30 giorni. Il Consiglio di Stato adduce come motivazione che un termine di 15 giorni, peraltro già previsto in modo generale in materia scolastica (cfr. art. 97 cpv. 1 Legge della scuola), consentirebbe di accelerare la procedura nell'interesse stesso di studenti e uditori, considerato inoltre che un ricorso al TRAM non necessita di rigorose esigenze formali e nemmeno dell'assistenza di un legale.

Tuttavia la Commissione ritiene che nell'interesse degli studenti si possa lasciare un termine di ricorso di 30 giorni, di conseguenza l'art. 18 cpv. 3 viene modificato in questo senso.

#### **Disegno di Legge del Governo**

##### **Art. 18**

**Ricorso al  
Tribunale  
cantonale  
amministrativo**

<sup>3</sup>In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata e i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

#### **Proposta della Commissione speciale scolastica**

##### **Art. 18**

**Ricorso al  
Tribunale  
cantonale  
amministrativo**

<sup>3</sup>In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata e i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Le considerazioni commissionali riguardo il compromesso politico raggiunto con i promotori dell'iniziativa popolare vengono espone nel punto seguente.

### 3. IL COMPROMESSO CON L'INIZIATIVA POPOLARE

Nel 2011 il sindacato VPOD-docenti ha promosso l'iniziativa popolare elaborata denominata "Per un settore universitario ancorato al territorio" che è poi stata dichiarata riuscita con 9'100 firme valide sul Foglio Ufficiale 2011/70.

Interpellati per un parere dal DECS, sia il Consiglio dell'USI che il Consiglio della SUPSI hanno rigettato integralmente il contenuto dell'iniziativa, ritenendo che "una modifica della Legge secondo i termini proposti dall'iniziativa lederebbe gravemente la loro autonomia, imbrigliandone gli organismi decisionali e i rapporti di lavoro, e comprometterebbe seriamente la capacità di competere nell'offerta formativa e nella ricerca scientifica nel contesto nazionale e internazionale". Questo significherebbe un "ritorno al passato" in quanto complicherebbe assai la gestione corrente degli istituti, arrivando a mettere a repentaglio il funzionamento delle Scuole Universitarie, se non l'esistenza stessa.

A questo proposito citiamo l'intervento di un autorevole membro del Consiglio dell'USI, il prof. Giorgio Margaritondo, già vicepresidente del Politecnico federale di Losanna (EPFL): *"Sulla base della mia esperienza di gestione universitaria nella Svizzera (EPFL), negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, considero quest'iniziativa come un pericolo non solo per l'autonomia universitaria ma per il futuro stesso dell'USI (e della SUPSI). Gli obiettivi dell'iniziativa rivelano una mancanza di conoscenza del mondo universitario internazionale e delle condizioni di competizione cui le istituzioni ticinesi devono far fronte. Le modifiche proposte dall'iniziativa popolare ridurrebbero l'USI a un ruolo strettamente locale, nullificando il lavoro che ha portato l'istituzione, in breve tempo, a una posizione invidiabile sia a livello nazionale che internazionale. Le conseguenze per il Ticino, per la sua credibilità e soprattutto per la sua economia sarebbero catastrofiche."*

Per definizione un'Università e una Scuola Universitaria Professionale devono avere una vocazione internazionale, e solamente poi far valer le ricadute sul territorio. L'inverso non sarebbe possibile, infatti se questi atenei portano frutti e servono al Ticino è perché sono affermati a livello nazionale e internazionale.

Non è però questa la sede per analizzare nel dettaglio il contenuto dell'iniziativa, bensì per valutare il compromesso politico raggiunto con i promotori dell'iniziativa popolare elaborata "Per un settore universitario ancorato al territorio", che se accettato porterebbe al ritiro della stessa.

Fortunatamente tra l'iniziativa e il controprogetto (indiretto) contenuto nel Messaggio c'è un salto di qualità importante, che secondo i rappresentanti di USI e SUPSI rappresenterebbe una soluzione praticabile. Tuttavia a mente della Commissione rimangono degli aspetti problematici in questo compromesso raggiunto con gli iniziativaisti.

È interessante notare come vengano qui riproposti alcuni aspetti (contratti collettivi di lavoro, l'assunzione tramite concorsi, la partecipazione del corpo intermedio) tutti respinti dal Consiglio di Stato in occasione della risposta all'iniziativa parlamentare 25 giugno 2008 presentata da Raoul Ghisletta, al cui riguardo un compromesso interno alla Commissione speciale scolastica aveva invece salvato altri punti. In questa occasione il Consiglio di Stato si pone quindi in contrasto con la risposta al citato atto parlamentare.

Nei punti successivi vengono esaminati alcuni aspetti del compromesso con l'iniziativa popolare che hanno portato a una modifica del disegno di legge. A seguito di un incontro tra il relatore e una delegazione in rappresentanza degli iniziativaisti, tenutosi in data 30 novembre 2015, e alla successiva lettera di conferma ricevuta il 26 gennaio 2016, il

comitato di iniziativa conferma la disponibilità a ritirare l'iniziativa anche con le presenti modifiche, le quali sono state discusse e condivise.

Vista la situazione critica delle finanze cantonali è importante sottolineare che né la revisione proposta dal Messaggio governativo né le modifiche apportate hanno incidenze finanziarie.

### **3.1 La composizione del Consiglio della SUPSI**

La Commissione non ritiene di dover modificare la composizione del Consiglio della SUPSI inserendo anche il direttore e i direttori di dipartimento poiché così facendo si mescolano il piano strategico con quello operativo. La situazione dell'USI, oltre a rappresentare un *unicum* a livello svizzero, è giustificata da una situazione differente. Infatti nel Consiglio dell'USI sono presenti i decani, fundamentalmente dei *primus inter pares* tra i professori, e la composizione del Consiglio USI non subisce quindi modifiche. Non sarebbe lo stesso con la presenza dei direttori – operativi – di dipartimento all'interno del Consiglio della SUPSI, i quali sono tra l'altro nominati dallo stesso Consiglio.

Inoltre, per quello che viene definito dagli iniziativaisti come “ancoraggio al territorio” potremmo dire che la SUPSI si trova in una situazione migliore: i membri del Consiglio della SUPSI sono persone del territorio professionalmente attive in Ticino. Nel Consiglio dell'USI sono invece presenti personalità esterne di rango accademico elevato, le quali sono o sono state rettori di altre Università; essenziali per consigliare e per indirizzare la strategia di sviluppo di un'Università di dimensioni ridotte come la nostra. I Decani di facoltà contribuiscono a rappresentare l'interno dell'Università e con la loro maggiore vicinanza al territorio rendono pertanto giustificata la loro presenza.

In sede di discussione tra gli iniziativaisti e il relatore si è giunti al compromesso di inserire nel Consiglio della SUPSI – invece dei vari direttori – due rappresentanti del corpo accademico, la cui nomina è di loro competenza. In questo modo si porta quindi all'interno del Consiglio una rappresentanza di chi quotidianamente “fa la scuola” lavorando direttamente “al fronte”. La Commissione auspica che questi delegati rappresentino a tutti gli effetti il corpo accademico e che possibilmente abbiano anche una certa conoscenza dell'Istituto ed esperienza lavorativa al suo interno, affinché la partecipazione sia davvero efficace. Il diritto di voto sarà poi da regolare in un regolamento interno sul funzionamento del Consiglio, cosa che sarebbe avvenuta anche con la presenza del direttore generale e dei direttori di dipartimento.

Pertanto la Commissione propone di non modificare l'art. 8 cpv. 3 come proposto dal disegno di legge, bensì di aggiungere quanto segue: (...) e *da due rappresentanti designati dal corpo accademico. Il direttore della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza diritto di voto su questioni che concernono la loro attività.*

#### **Disegno di Legge del Governo**

##### **Art. 8**

**Consiglio dell'USI  
e Consiglio della  
SUPSI**

<sup>3</sup>Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell'USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, nonché dal direttore della SUPSI e dai direttori di dipartimento.

## Proposta della Commissione speciale scolastica

Consiglio dell'USI  
e Consiglio della  
SUPSI

### **Art. 8**

<sup>3</sup>Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell'USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal corpo accademico. Il direttore della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza diritto di voto su questioni che concernono la loro attività.

## **3.2 La questione dei contratti collettivi di lavoro**

Inizialmente la Commissione ha visto con scetticismo l'introduzione del principio del contratto collettivo di lavoro, solitamente estraneo al sistema universitario basato sull'autonomia e sul merito. È senz'altro uno strumento utile per regolare condizioni di lavoro e retribuzioni in condizioni di dumping, ma che è poco opportuno per delle scuole universitarie che necessitano flessibilità e un'adeguata autonomia, non solo per attrarre professori provenienti da istituti prestigiosi ma anche per poter attrarre dal settore privato *manager* e professionisti d'eccellenza, al fine di poter far fronte alla sempre più necessaria specializzazione del corpo tecnico-amministrativo. Inoltre in questo caso la richiesta di un contratto collettivo di lavoro non è giustificata dalla realtà ma inserita nell'iniziativa unicamente per motivi ideologici.

Il compromesso raggiunto in questo caso può essere considerato soddisfacente, visto che permette di applicare il contratto collettivo di lavoro ai servizi amministrativi e tecnici ma non alla componente accademica, purché si redigano corrispondenti regolamenti interni.

Tuttavia la commissione ritiene di dover limitare l'obbligo di presentarsi davanti alla commissione paritetica di ricorso ai casi sottoposti all'applicazione del contratto collettivo di lavoro. L'art. 10 cpv. 4 emendato assume quindi il seguente tenore.

## Disegno di Legge del Governo

### **Art. 10**

<sup>4</sup>Per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro vengono istituite:

- a) una Commissione paritetica;
- b) una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure.

## Proposta della Commissione speciale scolastica

### **Art. 10**

<sup>4</sup>Per le controversie relative ai contratti collettivi di lavoro vengono istituite:

- a) una Commissione paritetica;
- b) una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure.

#### **4. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE**

Con il Messaggio n. 6894 il Consiglio di Stato evade anche l'iniziativa parlamentare generica 20 febbraio 2013 presentata da Attilio Bignasca e confirmatari per il Gruppo LEGA "Per la creazione di una Commissione di controllo del mandato pubblico di USI e SUPSI", invitando a respingerla.

La Commissione è di parere completamente opposto e ritiene che l'istituzione di una Commissione simile possa giovare al controllo degli enti universitari come pure a mantenere l'auspicata vicinanza ad essi. Si ritiene che l'importanza dell'USI e della SUPSI per il nostro Cantone, come pure l'importanza dei finanziamenti ad esse legati, giustifichi la creazione di una Commissione del controllo del mandato pubblico, che non si vede in contrasto con la presente modifica di legge.

Inoltre non si condivide l'affermazione per cui gli enti universitari non svolgerebbero un'attività esposta alla concorrenza e al mercato. Si pensi anzitutto alla ricerca degli studenti cui si aggiungono ad esempio, limitatamente alla SUPSI, l'elaborazione di numerose perizie, studi, valutazioni di stabili, etc.

Sull'esempio delle due Commissioni di controllo esistenti, si ritiene che questa Commissione debba essere composta da un membro per gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio tra i membri della Commissione speciale scolastica per la durata della legislatura. Analogamente alle altre due Commissioni del controllo del mandato pubblico si invita il Consiglio di Stato a proporre una modifica di legge in cui vengono definite le competenze e che contempli anche i casi di incompatibilità e altre questioni puntuali.

#### **5. CONCLUSIONI**

Per questi motivi, la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio

- a) ad approvare l'annesso disegno di Legge emendato concernente la modifica parziale della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca, che se approvato porterà al ritiro dell'Iniziativa popolare "Per un settore universitario ancorato al territorio"; e
- b) ad approvare l'istituzione di una Commissione del controllo del mandato pubblico dell'USI e della SUPSI invitando il Consiglio di Stato a proporre una modifica di Legge in tal senso.

Per la Commissione speciale scolastica:

Fabio Käppeli, relatore  
Bosia Mirra - Cedraschi - Celio - Fonio -  
Franscella - Ghisletta - Guerra - Guscio -  
Lurati Grassi - Merlo - Morisoli - Ortelli -  
Pellanda - Polli - Robbiani



Disegno di

## **LEGGE**

**sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 17 dicembre 2013 n. 6894 del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio aggiuntivo 8 ottobre 2013 n. 6894 A del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 15 febbraio 2015 n. 6894R-6894AR della Commissione speciale scolastica;

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, è così modificata:

### **Art. 1 cpv. 1, 2, 4, 4bis (nuovo) e 5**

<sup>1</sup>... (di seguito USI)... (di seguito SUPSI)...

<sup>2</sup>Modificato con il Rapporto parziale 6894 R parz.

<sup>4</sup>In particolare la SUPSI pone attenzione ai bisogni locali nei seguenti settori:

- a) l'insegnamento di base e la formazione continua;
- b) la ricerca applicata;
- c) lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico.

<sup>4bis</sup>Nell'adempimento del loro mandato l'USI e la SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna.

<sup>5</sup>L'USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell'efficienza.

### **Art. 2 cpv. 1 lett. c) ed e) (nuova), 4 e 5**

<sup>1</sup>Il Cantone finanzia l'USI e la SUPSI tramite:

- c) contributi integrativi annui di gestione (contributo di gestione), fondati su un contratto di prestazioni che consideri le specificità di ogni settore;
- e) mandati di prestazioni supplementari e distinti per istituti o dipartimenti specifici.

<sup>4</sup>È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei consigli dell'USI e della SUPSI.

<sup>5</sup>Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall'applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

### **Art. 3 cpv. 1 lett. c), d) ed e), 2 lett. a) ed e)**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

(...)

- c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo di gestione per l'anno considerato;
- d) ~~discute, a inizio e a metà legislatura, la corrispondenza dello sviluppo universitario con la politica universitaria cantonale quadriennale sulla base di un Messaggio di resoconto sui contratti di prestazioni.~~
- e) *abrogata.*

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato:

- a) stipula con l'USI e con la SUPSI contratti di prestazioni che contengono gli obiettivi prioritari e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale;

(...)

- e) verifica annualmente l'utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione quadriennale e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni.

**Libertà di insegnamento e di ricerca**

### **Art. 4**

#### **Art. 4a (nuovo)**

**Diritti di partecipazione**

<sup>1</sup>Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione dell'USI e della SUPSI.

<sup>2</sup>Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartengono al corpo accademico e degli studenti.

### **Art. 5 cpv. 2**

<sup>2</sup>Facoltà dell'USI e dipartimenti della SUPSI godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi consigli nel rispetto delle direttive federali o intercantonali.

## **Art. 6 cpv. 1 e 2**

### **Organi dell'USI e della SUPSI**

<sup>1</sup>Gli organi dell'USI sono il Consiglio dell'USI e i consigli di facoltà.

<sup>2</sup>Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i consigli di dipartimento.

## **Art. 8 cpv. 1 lett. a) e b), 2, 3, 3bis e 5**

### **Consiglio dell'USI e Consiglio della SUPSI**

<sup>1</sup>Il Consiglio dell'USI è l'organo superiore dell'USI e provvede:

- a) ad adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell'insegnamento e della ricerca;
- b) a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra facoltà;

<sup>2</sup>Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, nonché dai decani di facoltà.

<sup>3</sup>Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell'USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, ~~nonché dal direttore della SUPSI e dai direttori di dipartimento.~~ **e da due rappresentanti designati dal corpo accademico. Il direttore della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza diritto di voto su questioni che concernono la loro attività.**

<sup>3bis</sup>I membri nominati dal Consiglio di Stato dei consigli dell'USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

<sup>5</sup>Ogni consiglio adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

## **Art. 9**

### **Consigli di facoltà o di dipartimento**

<sup>1</sup>Gli statuti dell'USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi consigli di facoltà o di dipartimento.

<sup>2</sup>I consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l'effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. A tale scopo essi sono composti di rappresentanti di queste componenti eletti dai rispettivi corpi.

## **Art. 10**

<sup>1</sup>I rapporti dell'USI, della SUPSI e degli istituti loro affiliati con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica.

<sup>2</sup>Le condizioni di lavoro del personale sono regolate in contratti collettivi di lavoro. Se sono oggetto di regolamenti aziendali interni, le condizioni di lavoro dei professori, dei dirigenti e del corpo intermedio (assistenti, dottorandi, post-doc, ricercatori) sono sottratte a tale obbligo.

<sup>3</sup>I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare:

- a) la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro;
- b) i diritti e i doveri delle parti;
- c) gli stipendi minimi e massimi, nonché i principi dell'evoluzione dei salari e delle carriere.

<sup>4</sup>Per ~~tutte~~ le controversie relative ai rapporti **contratti collettivi** di lavoro vengono istituite:

- a) una Commissione paritetica;
- b) una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure.

## Assunzioni

### Art. 10a (nuovo)

<sup>1</sup>Le assunzioni da parte dell'USI, della SUPSI e d'istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme dei regolamenti interni elaborati dagli enti universitari.

<sup>2</sup>Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.

### Art. 11 cpv. 1 e 2

<sup>1</sup>I rapporti dell'USI e della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da appositi regolamenti interni.

<sup>2</sup>L'USI e la SUPSI possono prelevare tasse di frequenza o per l'uso di infrastrutture.

### Art. 11a

*Abrogato.*

### Art. 12 cpv. 1, 3 e 4

<sup>1</sup>Facoltà, dipartimenti o istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all'USI o alla SUPSI se:

- a) soddisfano i principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale;
- b) non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti.

<sup>3</sup>L'USI o la SUPSI rappresentano l'ente affiliato per il finanziamento del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni, questo riguarda il riversamento di:

- a) contributi cantonali previsti per gli studenti ticinesi;
- b) contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza;

## Affiliazione di istituzioni create da terzi

- c) eventuali contributi cantonali concessi nell'ambito del Contratto di prestazioni o decisi dal Gran Consiglio.

<sup>4</sup>L'affiliazione compete:

- a) al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali;
- b) ai consigli dell'USI e della SUPSI, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.

### **Art. 13 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>L'USI è costituita:

- a) dall'Accademia di architettura;
- b) dalla Facoltà di scienze economiche;
- c) dalla Facoltà di scienze della comunicazione;
- d) dalla Facoltà di scienze informatiche;
- e) dall'affiliato Istituto di ricerca in biomedicina.

<sup>3</sup>Per il settore della formazione dei docenti, i rapporti con le scuole del territorio e con gli uffici scolastici sono retti da un'apposita Convenzione stipulata fra il Dipartimento competente e la SUPSI. La Convenzione stabilisce (...)

### **Art. 14 cpv. 5, 6 e 10**

Modificati con il Rapporto parziale 6894 R parz.

### **Art. 14 cpv. 9**

<sup>9</sup>Abrogato.

### **Art. 14a cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovo)**

<sup>2</sup>L'USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, segnatamente per la loro commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna all'inventore.

<sup>3</sup>L'inventore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca.

<sup>4</sup>Se l'USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e l'inventore la assume in proprio, l'università beneficia in modo appropriato delle entrate generate.

<sup>5</sup>Il regolamento d'applicazione, sentiti gli enti universitari e i rappresentanti degli inventori, definisce i dettagli.

#### **Art. 16 cpv. 2, 3 e 4**

<sup>2</sup>La qualità scientifica è data per acquisita se l'istituto:

- a) è riconosciuto in base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 7 ottobre 1983;
- b) ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un'università istituzionalmente riconosciuta e riceve da essa in questo ambito contributi finanziari;
- c) si vede approvare in maniera regolare il finanziamento di progetti da parte di enti nazionali o internazionali preposti al sostegno della ricerca.

<sup>3</sup>Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazioni.

<sup>4</sup>Il regolamento d'applicazione definisce i dettagli.

### **TITOLO III - Contestazioni**

#### **Art. 18**

##### **Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo**

<sup>1</sup>È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

- a) contro tutte le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del regolamento;
- b) contro le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti, ivi comprese quelle sull'ammissione agli studi e le immatricolazioni, emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell'USI e della SUPSI.

<sup>2</sup>È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>3</sup>In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, il ricorso deve essere presentato entro **30** giorni dall'intimazione della decisione impugnata e i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

#### **Art. 26a**

*Abrogato.*

#### **Art. 26c**

*Abrogato.*

## **II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.